

LE SEZIONI UNITE SUL DEPOSITO PEC PRESSO INDIRIZZO SBAGLIATO ED ALCUNE INCONGRUENZE DEL PORTALE PDP

Di recente, la Cassazione a Sezioni Unite è stata investita del quesito circa la validità del deposito di una impugnazione utilizzandosi un indirizzo PEC non compreso nel famoso elenco (previsto dal decreto del Direttore generale per i sistemi informativi automatizzati, del 9 novembre 2020) delle PEC *“depositi atti penali”* ma comunque riferibile all'Autorità destinataria del deposito.

Quindi la norma di riferimento è la normativa di cui all'art. 87-bis, comma 7, del decreto legislativo 150 2022 (c.d. riforma Cartabia penale).

In particolare, la problematica riguarda la forma corretta delle impugnazioni che potevano o che possono ancora essere depositate a mezzo pec.

Al riguardo, occorre anche ricordare che le *impugnazioni* in genere depositate **fino al 30.06.2024** ricadono nella disciplina di cui agli artt. 94, comma 2, decreto legislativo 150/2022 cit. e 23-bis, comma 1, 2, 3, 4 e 7 D.L. 137/2020 (la normativa emergenziale Covid a tal fine richiamata). Mentre, le impugnazioni da presentare o comunque depositate dal **primo luglio 2024 in poi**, si applicano le norme di cui agli art. 598-bis c.p.p. (per l'**appello**), 610 e 611 c.p.p. (per il **ricorso in Cassazione**), che non parlano delle modalità di deposito, le quali si intendono quelle dell'art. 111 *bis* c.p.p., salvo la proroga del regime del *“triplo binario”* per taluni tipi di esse.

Fermo restando infatti che, anche per le impugnazioni recenti, può ancora applicarsi il *“triplo binario”* per gli atti da depositare innanzi alla Corte di Appello (ad esempio, il **ricorso per Cassazione**) o da depositare direttamente presso la Corte di Appello (si pensi alle note scritte sostitutive della presenza in udienza, alle memorie difensive, alle richieste di trattazione dell'udienza in presenza etc.).

Per la **Cassazione**, invece, abbiamo già detto in altre guide pdf che il deposito – per il momento ipotizzato soltanto come *“facoltativo”* - di atti con il portale **PDP** è stato subordinato, allo stato, all'emanazione di un decreto ad opera del medesimo Direttore Generale che, al momento, non pare sia intervenuto, motivo per il quale quando, nei depositi PDP si legge, ad esempio, nella sezione **registro**, la voce **CAS**, il *“suffisso”* fa riferimento al giudizio innanzi la **Corte di Assise**, non certo alla Cassazione.

Ebbene, in base alla *informativa provvisoria*, la risposta delle Sezioni Unite al quesito è stata **negativa**, comunque precisandosi l'ammissibilità della *impugnazione* che sia stata trasmessa ad un indirizzo di posta elettronica non compreso nell'elenco *“ministeriale”* predetto ma comunque riferibile all'Ufficio giudiziario competente a riceverla quando la stessa sia stata *“inoltrata”* con la medesima modalità pec ad indirizzo compreso nell'elenco previsto dal suddetto decreto direttoriale e riferibile all'Ufficio giudiziario competente, al quale giunga entro il termine previsto per il deposito dell'impugnazione, dunque con il rischio per il ricorrente che l'impugnazione sia dichiarata inammissibile per *“tardività”*!

Ma cosa vuol dire questo? Sembrerebbe che la precisazione sia una opzione positiva, quindi opposta alla prima risposta, negativa! Ma, a ben leggere, non è così!

Risolutivo è probabilmente il termine *“inoltrata”*: in parole povere, quando, per trasmettere una impugnazione, si utilizzi un indirizzo, comunque pec e sia pure riferibile all'Ufficio destinatario, ma non compreso nell'elenco *“direttoriale”*, la impugnazione è **inammissibile**;

fermo restando che se, nei termini dell'impugnazione, ove ancora pendenti, tale **pec** venga poi "inoltrata" ad un indirizzo pec compreso nell'elenco suddetto e comunque riferibile all'Ufficio giudiziario competente a ricevere l'impugnazione, la stessa debba essere invece considerata ammissibile!

Parlandosi di rischio del ricorrente nei ritardi, probabilmente il termine "inoltrata" riguarda un'attività del *destinatario* e non dello stesso *mittente* (entrambi potendo, come noto, inoltrare una pec, rispettivamente, ricevuta o già erroneamente inviata).

* * *

Per il resto, si diceva di altre "incongruenze" registrate dagli utenti con il portale **PDP**.

Per restare in tema con un **appello** depositato **dopo il 30.06.2024 (quindi, dall'1.07.2024 in poi)**, quindi con fissazione dell'udienza in *camera di consiglio* "non partecipata" (per usare un termine civilistico), di cui al nuovo art. 598 *bis* c.p., ove un avvocato voglia depositare, fino a 15 gg. prima, "*motivi nuovi e memorie*" e/o, fino 5 gg. prima della medesima udienza camerale, "*memorie di replica*", il portale lo lascerà, nel primo caso, perplesso in quanto, a parte la richiesta di trattazione in presenza (evidentemente non richiesta prima), come *evento* specifico dal menu "**tipo atto**" troverà soltanto "**Memoria di replica – trattazione camerale (art. 598 bis c1 cpp)**", come risulta dalla schermata qui riprodotta:

<input type="radio"/>	(artt. 162, 162 bis cp - art. 141 disp. att. cpp)
<input type="radio"/>	Integrazione documentale istanza ammissione al gratuito patrocinio (artt. 79 c3, 123 TU 115/2002)
<input type="radio"/>	Istanza rinvio udienza
<input type="radio"/>	Istanza trattazione orale udienza - 598 bis c2, 601 c3 cpp
<input type="radio"/>	Liquidazione onorario (art. 82 TU 115/2002)
<input type="radio"/>	Lista testi, periti o consulenti tecnici (artt. 468, 555 cpp)
<input type="radio"/>	Mandato ad impugnare (art. 581 c1 quater cpp)
<input type="radio"/>	Memoria difensiva dopo notifica istanza revoca o sostituzione misura cautelare (art. 299 c3 cpp)
<input type="radio"/>	Memorie consulente tecnico (art. 233 cpp)
<input type="radio"/>	Memorie di replica - trattazione camerale (art. 598 bis c1 cpp)

Quindi, ove il difensore di una parte privata voglia innanzitutto depositare una *memoria* entro il termine di 15 gg. (termine che, con la nuova disciplina, è quindi identico a quello per il deposito della *Richiesta in requisitoria* della P.G., la quale, peraltro, non viene comunicata come del resto non viene comunicato il *dispositivo*), deve adottare un altro tipo di evento.

Peraltro, tra quelli elencati dal menu a cascata del **tipo atto** (cfr. schermata in calce), ove si opti per “*Memorie difensive (artt. 121, 367 cpp)*”, può succedere che il portale, accettato comunque il deposito, trasmetti poi la memoria alla Procura della Repubblica!

È successo realmente, e in tempi recentissimi, ad un nostro Collega.

Al riguardo, penso sia quindi preferibile a questo punto (ove non si voglia utilizzare la **pec**) selezionare, come *evento*, “**Motivi nuovi (art. 585 c4 cpp)**” che, sia pure collegato alla possibilità astratta di proporre motivi nuovi in *appello*, ex art. 585 c.p.p. appunto, è espressamente elencato come attività, in uno al deposito di una semplice *memoria*, nell’art. 598 *bis* c.p.p. in esame, che difatti menziona cumulativamente entrambi gli eventi e quindi è probabile che nel portale la *memoria* dell’udienza camerale sia stata associata alla proposizione di *motivi nuovi*:

Tipo Atto

Cerca tipo atto


- Memorie difensive**
(artt. 121, 367 cpp)
- Memorie Reclamo**
(art. 410 bis c3 cpp)
- Memorie retrodatazione iscrizione**
(art. 335 quater c6 cpp)
- Messa alla prova**
(artt. 464 bis e ter cpp)
- Modifica modalita' esecutive misure cautelari**
(art. 279 cpp)
- Motivi nuovi**
(art. 585 c4 cpp)
- Nomina Consulente Tecnico di Parte**
(artt. 225 e 233 cpp)
- Nomina difensore sostituto**
(art. 102 cpp)
- Non accettazione mandato**
(art. 107 cpp)
- Offerta di cauzione sequestro conservativo**
(art. 319 cpp)

Totale: 93

* * *

Abbiamo anche già accennato al problema dei DEPOSITI TELEMATICI inerenti, direttamente o indirettamente, il **Giudice di Pace**, specie per quanto riguarda gli inconvenienti registrati quando si proponga **appello** in Tribunale, il cui registro è **speciale** rispetto a quello delle normali iscrizioni e quindi con il rischio che, inserendosi un numero di **registro** che, nelle intenzioni, fa riferimento ad un **appello** avverso una sentenza del GdP (decisa dal Tribunale), il portale la possa confonderlo con quello di un procedimento ordinariamente iscritto in Tribunale, in *primo grado*.

In realtà ora il portale, quando ad esempio si deposita una “nuova” nomina, come Ufficio di Destinazione elenca, dal menu Tipo Ufficio anche la voce “**TRIBUNALE (Appello Reati GdP)**”, tanto è vero che poi, nella sezione successiva **Identificativo Procedimento**, tra le voci del menu a scomparsa *Ufficio Registro* fa scegliere tra le seguenti (vedremo anche cosa significano) PMGDP, GDPC (C sta per *circondariale*), GDP e APPGDP (cfr. schermata che segue):



Home > Nomina Difensore/Legale

Nuova Nomina difensore di fiducia
(artt. 96, 100, 101 cpp)

Ufficio Destinazione

Ufficio Registro *
TRIBUNALE (Appello Reati GdP)

Circondario/Circolo *

Distretto *
POTENZA

Sede/Ufficio *

Identificazione Procedimento

Ufficio Registro *
PMGDP

Numero *

Anno *

Registro *
REGISTRO NOTI

Sede Ufficio *


Tipi Legali *
FIDUCIA

Documenti

Soggetti Rappresentati *

Atti da depositare Contenutamente

Coerentemente, come Tipo Ufficio di Destinazione del deposito di una “nuova” nomina, si può selezionare “**PROCURA DELLA REPUBBLICA (Reati GdP)**”:



Home > Nomina Difensore/Legale

Nuova Nomina difensore di fiducia
(artt. 96, 100, 101 cpp)

Ufficio Destinazione

Ufficio Registro *
PROCURA DELLA REPUBBLICA (Reati GdP)

Circondario/Circolo *
LAGONEGRO

Distretto *
POTENZA

Sede/Ufficio *
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LAGONEGRO

Identificazione Procedimento

Ufficio Registro *
APPGDP

Numero *

Anno *

Registro *
REGISTRO NOTI

Sede Ufficio *

Magistrato

Quando invece si voglia depositare una **nomina** davanti al **Giudice di Pace**, nella voce **registro** compaiono le medesime voci suddette PMGDP, GDPC, GDP e APPGDP (cfr. schermata che segue):

Quale la differenza? Se si intende depositare, ad esempio, una “nuova” nomina/procura speciale, con ricorso in Cassazione “contestuale” avverso una sentenza resa dal Tribunale (quindi con **portale obbligatorio**), il **Tipo Ufficio** da selezionare come **Autorità Destinataria** del deposito è quello **Tribunale Appello reati GdP** (come da schermata che segue) mentre il **Registro** è quello **APPGDP** (del resto, come risulta dalla schermata precedente, selezionando **Tribunale** quale **Appello reati GdP** il portale non lascia altre alternative).

Nuova Nomina difensore di fiducia (artt. 96, 100, 101 cpp)



... se ho ben capito, la impugnazione pec è inammissibile se fatta presso un indirizzo non compreso nell'elenco "deposito atti penali", sia pure comunque riferibile all'Autorità destinataria, a meno che la pec venga poi "inoltrata" nei termini a quello corretto!

Infine, un'altra incongruenza palese è quella conseguente all'emissione dell'avviso *di conclusione delle indagini*. Ove si sia ancora nel termine dei 20 gg. dalla notifica di tale atto (rilevanti solo ai fini della richiesta di *interrogatorio*), paradossalmente il *portale* non prevede un *evento* "adattabile" alla richiesta dell'invio PEC di copia degli atti se non in uno alla memoria conseguente a tale avviso: "**Memorie sull'avviso di conclusione indagini (art. 415 bis c3 cpp)**".

Buon lavoro

f.to il Referente del procedimento telematico del COA di Lagonegro